

	<b>Comune di Campiglia dei Berici</b>	<b>Consiglio Comunale</b>	
		<b>Nr. 12</b>	<b>Data 27/04/2023</b>
<b>OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.</b>			

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

### **Originale**

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2023** addì **27** del mese di **Aprile** alle ore **19.00** presso la sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

*Cognome e Nome    Qualifica    Presente*

Avv. Massimo Zulian	Sindaco	SI
Carpanese Filippo	Vice Sindaco	SI
Tosetto Gabriele	Consigliere_Ass	SI
Dovigo Angela	Consigliere	SI
Barollo Miriam	Consigliere	SI
Sillo Doriana	Consigliere	SI
Giacometti Fabio	Consigliere	SI
Franzina Andrea	Consigliere	SI
Donà Enrico	Consigliere	SI
Martini Debora	Consigliere	SI
Marana Giannina	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Generale **Di Como Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Massimo Zulian** nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

<b>Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.</b>	<b>Proposta n. 14</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Il *Vicesindaco Carpanese Filippo*: ricorda che Arera dà dei paletti sulla definizione delle spese dei rifiuti e in base a questi si è dovuto aumentare di circa 10.000,00 euro la spesa. Tutto questo aumento deve essere ripagato in toto dalle utenze. La maggior parte verrà coperto dall'utenza domestica e dovrebbe risultare un aumento di circa 7/8/9,00 euro a famiglia. Il Comune non ha più autonomia.

*Sindaco Zulian Massimo*: ricorda che la gara per l'affidamento dei rifiuti non potrà più essere fatta dal singolo Comune ma avverrà a livello d'ambito, che grossomodo corrisponde alla Provincia di Vicenza, ad iniziare dai Comuni in scadenza fra cui Campiglia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2022 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/08/2022, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per le annualità d'imposta a partire dal 2022;
- con proprio atto in data odierna, viene parzialmente modificato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;

### VISTA:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019/R/rif, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/rif, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA è stato elaborato il metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021/R/rif, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando ulteriori modifiche nell'elaborazione del PEF;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 di ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**RICHIAMATA** la propria delibera n. 14 del 31/05/2022, con cui è stato approvato il Piano Economico finanziario 2022-2025 validato dal Consiglio di Bacino di Vicenza, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di €.158.711,00

**VISTA** la deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente n. 7/2022 del 21/04/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27/04/2022 al n.2179, il Consiglio di Bacino di Vicenza ha validato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera del 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**DATO ATTO** che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza dal Consiglio di bacino di Vicenza;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dall'elaborazione del Piano Economico Finanziario - PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI anche per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

**RICORDATO** che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 3, comma 5<sup>quinq</sup>ues del D.L. 228/2021, convertito con modificazione dalla L. 15/2022, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

**VISTO:**

- il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il quale per la determinazione delle tariffe suddivide i soggetti passivi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione

del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 1 comma 775 della legge 29/12/2022 n. 197 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025;

**DATO ATTO** che dall'elaborazione del PEF finale 2022-2025 è stata determinata la tariffa complessiva ex MTR anno 2023 in €. 159.558,00 alla quale è stata decurtata l'entrata di cui all'art. 1 comma 4 Det.2/DRIF/2020 e 2021 di €. 847,00 per una tariffa finale di €. 158.711,00. Detto importo risulta suddiviso in quota variabile per €. 117.593,00 e quota fissa per €. 41.118,00;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 – **Allegato A)** approvando contestualmente i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e parte variabile, confermando quelli del 2022;

**RILEVATO** che le Tariffe della TARI di cui all'allegato A) vanno maggiorate del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92, come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, determinate dalla Provincia di Vicenza nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale, oltre che trasmessa all'ARERA;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe TARI rientrano tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL;

**RICHIAMATO** l'art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

**DATO ATTO** che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

**VISTI** i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

presenti n. 11  
votanti n. 11  
favorevoli n. 11  
contrari n. 0  
astenuti n. 0

## **D E L I B E R A**

- 1) che le premesse sopra indicate fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2022 è pari ad €.158.711,00;
- 3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2023 come indicate nell'Allegata Relazione del calcolo e determinazione delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani – **Allegato A**);
- 4) di provvedere alla pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ad ARERA.

Dopodiché, con separata votazione dal seguente esito, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter immediatamente dar seguito agli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto, attuando le scelte dell'Amministrazione ed inviare tempestivamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 11  
votanti n. 11  
favorevoli n. 11  
contrari n. 0  
astenuti n. 0

Il Consiglio Comunale approva.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2023

Il Responsabile di Settore

Alessandra De Beni

## Parere Contabile

Ufficio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Alessandra De Beni

**Delibera di C.C. n. 12 in data 27/04/2023 ORIGINALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.**

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE  
**Avv. Massimo Zulian**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Di Como Roberta**

---

**ORIGINALE**

---

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta in data 11/05/2023